



R 64

COMUNE DI SCORDIA

Città Metropolitana di Catania
VIA TRABIA, 15 - 95048 SCORDIA (CT)
Tel. Centralino 095 651111 - Fax n. 095 7936000
Indirizzo PEC: comune.scordia@legalmail.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

nr. 52 del Reg.data 17. 05. 2023

OGGETTO: Ricoveri anno 2023. Approvazione schema di convenzione per il ricovero in strutture residenziali per disabili mentali.

L'anno duemilaventitre, il giorno dicembre del mese di AGOS alle ore 12,30 e segg., in modalità telematica, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg:

	P	A	
1. BARCHITTA FRANCESCO	☒	☐	Sindaco
2. CALANDRA GAETANO	☒	☐	Vice Sindaco/ Assessore
3. CALLERI GIUSEPPE	☒	☐	Assessore
4. LA MAGNA GABRIELE	☒	☐	Assessore
5. VENTURA PAOLO MAURIZIO	☒	☐	Assessore
6. MILGA EGLE	☒	☐	Assessore
TOTALE	☒	☒	

Assiste il Segretario Generale l'Avv. Pietro Amorosia, Il Sindaco, constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto in epigrafe.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91, come modificata dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000;

Con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

☐ di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)

☐ aggiunte/integrazioni (1)

☐ modifiche/sostituzioni (1)

☒ dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/91; (1)

(1) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorché l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

n. 24 del 17.05.2023 del Registro delle proposte

OGGETTO: Ricoveri anno 2023. Approvazione schema di convenzione per il ricovero in strutture residenziali per disabili mentali.

PREMESSO che:

- L'Amministrazione comunale, in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali, intende prevenire all'integrazione del soggetto disabile mentale;
- ai sensi degli artt. 16 e 17 della L.R. 22/86 di riordino dei servizi e delle attività socio assistenziali in Sicilia, è stata attribuita ai Comuni la competenza per quanto attiene i ricoveri di soggetti affetti da disabilità psichica, per come ulteriormente ribadito con Circolare n. 3 del 14.06.2000 emanata dall'Assessorato Regionale Enti Locali della Regione Sicilia;
- Il Comune di Scordia, in conformità ai predetti principi e sulla base delle valutazioni espresse dall'ASP – Dipartimento Salute Mentale di Palagonia ha assicurato negli anni il servizio residenziale ai soggetti affetti da disturbi psichici presso comunità alloggio per disabili;
- Questo Ente si trova ad avere attualmente, n. 14 Disabili psichici, residenti a Scordia, ricoverati in convenzione presso le Comunità Alloggio regolarmente iscritte all'albo Regionale di cui all'art. 26 della L.R. n. 22/86;
- Lo strumento della convenzione con gli Enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16 della legge n. 22/86 4° comma lett. C, nella legge N. 142/90 e nella Legge regionale n. 48/91 art. 1, comma 1, lett. E;
- Con nota prot. 2814 del 06.02.2023 l'Ufficio dei Servizi Sociali di questo Ente, ha invitato il Dipartimento Salute mentale del Distretto Socio Sanitario di Palagonia a relazionare sullo stato attuale delle condizioni psicopatologiche e familiari dei disabili ricoverati presso diverse Comunità Alloggio con rette a carico del Comune, chiedendo, altresì, se persistono le condizioni atte ad interrompere i programmi terapeutici riabilitativi che giustificano, anche per l'anno 2023, la permanenza degli stessi presso le strutture addette;
- L'equipe del Servizio Salute Mentale di Palagonia in data 13.12.2023, conferma la necessità del proseguimento del ricovero per tutti i soggetti disabili, residenti a Scordia, nelle strutture dove attualmente risultano ben inseriti, nella considerazione che l'interruzione del ricovero potrebbe compromettere l'evoluzione del processo riabilitativo;

VISTA la circolare n. 14 del 10.07.2008 prot. 24482 dell'Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali che recita testualmente "... in alcun caso la mancata stipula delle Convenzioni con i suddetti Enti, solleva le Amministrazioni comunali dell'obbligo del pagamento delle rette per i ricoverati";

VISTO il Decreto del 31.07.2017 di approvazione del Documento recante il Servizio Socio Sanitario Regionale: Piano delle azioni e dei Servizi Socio Sanitari e del Sistema unico di accreditamento dei soggetti che erogano prestazioni socio sanitarie" emanato dall'Assessorato della Salute e dell'Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro;

CHE la scheda contenuta nel superiore decreto denominata "Area di intervento e prestazioni così come previsto nei LEA relativamente al ricovero residenziale dei disabili gravi" recita "... omissis ... per assistenza in strutture residenziali e semiresidenziali anche accreditate per disabili gravi il 40% è a carico del SSN e il 60% a carico dei Comuni, fatta salva la compartecipazione da parte dell'utente prevista dalla disciplina vigente";

VISTA la circolare n. 22230 del 26.06.2018 "disabili psichici" emanata dall'Assessorato alla Famiglia delle politiche sociali e del Lavoro nelle quali le A.S.P. vengono chiamate a compartecipare al pagamento delle rette di ricovero dei disabili nella misura del 40% ;

VISTA la circolare prot. n. 34719 del 25.10.2018 emanata dal medesimo Assessorato a chiarimento della superiore circolare;

TENUTO CONTO che a seguito del superiore atto l' art. 12 "corrispettivo del servizio" dovrà essere modificato nel seguente modo:

" L'A.C. corrisponderà all'Ente per ciascun assistito un compenso fisso e una retta giornaliera sulla base di prospetti contabili corredati da fatture, qualora l'Ente sia tenuto, e da idonea documentazione attestante il rispetto dei C.C.L..

L'A.C. si impegna a corrispondere all'Ente una retta mensile pari ad € 2.594,09 così determinata:

- a) un compenso fisso mensile di € 1.853,05 per ogni posto ad essa riserato (per oneri fissi del personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali), da liquidare con cadenza mensile;
- b) una retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza di € 24,70 da liquidare posticipatamente sulla base di prospetti contabili mensili.

Il suddetto importo sarà aggiornato automaticamente entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.

Alla luce del citato Decreto del 31/07/2017 e della circolare dell'Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro del 26/06/2018, il corrispettivo per disabili gravi sarà per il 40% a carico del S.S.N. e per il 60% a Carico dei Comuni, fatta salva la compartecipazione da parte dell'utente prevista dalla disciplina vigente. (il 40% a carico del S.S.N. sarà liquidato solo ad avvenuto accredito delle somme)".

PROPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. modificare l'art. 12 della Convenzione, per la gestione delle Comunità alloggio per disabili psichici, approvata dall'Assessorato della Famiglia delle politiche sociali e del lavoro, per la successiva ed eventuale sottoscrizione con le Cooperative che ospitano disabili residenti a Scordia riscrivendolo come di seguito descritto:

ART. 12

Corrispettivo del Servizio

L'A.C. corrisponderà all'Ente per ciascun assistito un compenso fisso e una retta giornaliera sulla base di prospetti contabili corredati da fatture, qualora l'Ente sia tenuto, e da idonea documentazione attestante il rispetto dei C.C.L..

L'A.C. si impegna a corrispondere all'Ente una retta mensile pari ad € 2.594,09 così determinata:

- a) un compenso fisso mensile di € 1.853,05 per ogni posto ad essa riservato (per oneri fissi del personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali), da liquidare con cadenza mensile;
- b) una retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza di € 24,70 da liquidare posticipatamente sulla base di prospetti contabili mensili.

Il suddetto importo sarà aggiornato automaticamente entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.

Alla luce del citato Decreto del 31/07/2017 e della circolare dell'Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro del 26/06/2018, il corrispettivo per disabili gravi sarà per il 40% a carico del S.S.N. e per il 60% a Carico dei Comuni, fatta salva la compartecipazione da parte dell'utente prevista dalla disciplina vigente. (il 40% a carico del S.S.N. sarà liquidato solo ad avvenuto accredito delle somme).

2. Autorizzare il Responsabile dell'Area 1 alla stipula della Convenzione secondo lo schema di convenzione allegato.

Alcipe Efr

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

"Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, come applicabili nell'Ordinamento Regionale, parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

☒ **FAVOREVOLE**

☐ **NON FAVOREVOLE** per la motivazione indicata con nota prot. n. _____ del _____ che si allega.
Scordia, 17/5/2023 Il Capo Area

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

"La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente";

Scordia, 17/05/23

Il Capo Area Finanze

oppure

"Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, come applicabili nell'Ordinamento Regionale, parere di regolarità contabile";

☐ **FAVOREVOLE**

☐ **NON FAVOREVOLE** per la motivazione indicata con nota prot. n. _____ del _____, che si allega.
Scordia, _____ Il Capo Area Finanze

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

CON ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

"Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, come applicabili nell'Ordinamento Regionale, parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000);

☐ si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pre-Imp.	Imp.
.....	€ xxx.xxx,xx	x.xxx.xxx	xxx	xxxx/xxxx	xxxx/xxxx

☐ si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata:

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pre-Acc.	Acc.
.....	€ xxx.xxx,xx	x.xxx.xxx	xxx	xxxx/xxxx	xxxx/xxxx

☐ si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa";

Scordia, _____

Il Capo Area

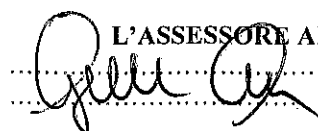
oppure

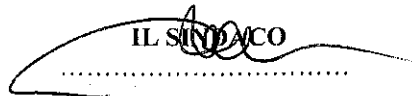
"Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, come applicabili nell'Ordinamento Regionale, parere **NON FAVOREVOLE** di regolarità contabile **E NON SI APPONE** l'attestazione della copertura finanziaria, per la motivazione indicata con nota prot. n. _____ del _____, che si allega".

Scordia, _____

Il Capo Area Finanze

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

L'ASSESSORE ANZIANO


IL SINDACO


IL SEGRETARIO GENERALE
.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44, su conforme relazione del Messo comunale:

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata:

- ☐ all'Albo Pretorio on-line e nel sito web istituzionale di questo Comune, per quindici giorni consecutivi dal al ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell'art 32, c. 1, della L. 18.06.2009 n. 69, nonché, per estratto, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2015;
- ☐ su Amministrazione Trasparente, nella sezione Provvedimenti, sottosezione Provvedimenti Organi di indirizzo Politico – Giunta Municipale.

Scordia _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____

- ☐ ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.44/1991 essendo trascorsi 10 gg dalla pubblicazione all'albo pretorio on-line
- ☐ ai sensi dell'art. 16 della L.R. n.44/1991 essendo stata dichiarata l'immediata esecutività

Scordia _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia della presente deliberazione verrà trasmessa a

- ☐ Capigruppo Consiliare
- ☐ Presidente del Consiglio Comunale
- ☐ Collegio dei Revisori dei Conti
- ☐ Nucleo di Valutazione
- ☐ Presidenza Regione Siciliana
- ☐ Assessorato Reg.le _____

- ☐ Prefettura di Enna
- ☐ Procura Corte dei Conti
- ☐ Sez. Giurisdizionale Procura Corte dei Conti
- ☐ Organizzazioni Sindacali e RSU
- ☐ Forze dell'Ordine (Polizia - Carabinieri ecc)

Altro _____

Scordia _____

Il Funzionario Incaricato

E' copia conforme all'originale

Scordia, _____

Timbro dell'Ente

Il Funzionario Incaricato



COMUNE DI SCORDIA
Città Metropolitana Di Catania

SCHEMA DI CONVENZIONE PER GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI

L'anno duemilaventitre (2023) addì _____ del mese di _____ nei locali del Comune di Scordia tra l'Amministrazione Comunale di Scordia legalmente rappresentata dal Responsabile dell'Area 1 - Servizi Socio Assistenziali, Dott. Arch. Ennio Giovanni Cristaudo, domiciliato per la carica presso il Comune di Scordia e il Sig. _____, nato a _____ il _____ nella qualità di legale rappresentante dell'Ente _____ con sede in _____ iscritto all'Albo Regionale ex art. 26 Legge Regionale 22/86, giusto provvedimento del competente Assessorato Regionale Enti Locali Decreto n. _____ del _____ per svolgere attività assistenziale in favore di disabili psichici nella tipologia Comunità alloggio con una capacità ricettiva di n.10 posti letto.

PREMESSO

Che l'Amministrazione Comunale di Scordia in attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;

Che nei confronti dei cittadini con disagio psichico e/o dimessi da ospedali psichiatrici per i quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, la risocializzazione e il reinserimento sociale degli ospiti;

Che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore dei disabili psichici in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed ad una migliore qualità del servizio;

Che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett. c) della legge regionale n. 22/86, nella legge regionale n. 142/90, capo VIII e nella legge regionale n. 48/91, art. 1, comma 1°, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'ente prescelto;

Che il predetto Ente _____ si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico - amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appresso indicato;

VISTO il Decreto del 31/07/2017 "Approvazione del Documento recante "Il servizio socio-sanitario regionale: Piano delle azioni e dei servizi socio-sanitari e del Sistema unico di accreditamento dei soggetti che erogano prestazioni socio sanitarie" pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 32 del 4 agosto 2017 n. 27 con particolare riguardo alla scheda denominata "Area d'intervento e prestazioni così come previste nei LEA" che relativamente al ricovero residenziale dei disabili recita "...omissis... per assistenza in strutture residenziali e semiresidenziali anche accreditate per disabili gravi 40% a carico del S.S.N. e il 60% a carico dei Comuni fatta salva la compartecipazione da parte dell'utenti prevista dalla disciplina vigente...";

VISTA la circolare dell'Assessorato della famiglia delle Politiche Sociali e del lavoro del 26/06/2018 nella quale si riporta testualmente "...omissis... la retta di ricovero del disabile psichico viene costruita con la concorrenza del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali nei limiti degli stanziamenti annualmente previsti con la legge di Bilancio, tramite Piano di riparto; con la partecipazione delle ASP nella misura del 40% giusto L.E.A. (Livelli Essenziali Assistenza), la restante parte è imputata al Comune";

VISTA la delibera di Giunta n. _____ con la quale si approva lo schema di convenzione da sottoscrivere con i Responsabili degli Istituti per il ricovero di inabili;

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Oggetto ed utenza

L'Amministrazione comunale si avvale delle prestazioni erogate dall'Ente _____ per la gestione della comunità alloggio sita in _____, via _____, inviati dall'Ufficio di servizio sociale comunale su segnalazione scritta dei Dipartimenti di Salute mentale competenti per territorio della Azienda U.S.L. Il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di n. ____ unità. Le ammissioni fatte in proprio dall'ente, in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione regionale. In nessun caso il comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato. L'Ente si impegna a favorire la sistemazione nella stessa camera od alloggio di coppie o congiunti.

Art. 2

Modalità di ammissione

L'Ente si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati dall'art. 1 i soggetti affidati dall'Amministrazione comunale, anche attraverso le Circoscrizioni. L'autorizzazione alla ammissione è disposta dall'A.C. a seguito di specifica relazione del Dipartimento di salute mentale previo parere del Servizio sociale comunale. L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, la durata presuntiva dell'ospitalità, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorché refluenti nell'esercizio successivo.

Art. 3

Modalità di dimissione

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità, su valutazione del Dipartimento di salute mentale e previa informazione del tutore, ove esista.

A tutela del soggetto, in caso di ospitalità a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C., non consente la dimissione dell'assistito con il conseguente diritto dell'istituto a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissione l'ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno della dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dalla comunità alloggio.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psichiche del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C., sentito il D.S.M. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

Art. 4

Modalità d'intervento

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno e perseguire l'obiettivo del reinserimento sociale, l'Ente si impegna a creare all'interno della comunità una serena convivenza di tipo familiare, tendente a favorire il reinserimento sociale degli ospiti sia al suo interno che nel contesto territoriale. Dovranno quindi essere curati:

- la realizzazione, con l'equipe del D.S.M. o il Servizio sociale professionale del comune, del progetto di riabilitazione e reinserimento predisposto per ciascun ospite;
- la riacquisizione di abilità individuali e il potenziamento di quelle residue, attraverso l'esperienza di gestione del quotidiano nel gruppo;
- il potenziamento delle capacità di inserimento in ruoli sociali;
- il recupero scolastico e la formazione professionale;
- l'inserimento in attività lavorative, anche assistite, favorendo laddove possibile la partecipazione a cooperative sociali con il concorso finanziario dell'A.C. per borse di formazione lavoro, a seconda delle attitudini, delle capacità o delle possibilità di ognuno, mantenendo i contatti con i datori di lavoro;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero;
- il rapporto libero e responsabile con le famiglie, gli amici e i conoscenti, ove possibile;
- l'apertura alla realtà sociale con il coinvolgimento e l'utilizzo delle risorse del territorio (pubbliche, private e del privato sociale).

L'Ente si impegna inoltre, in particolare:

- a mantenere in efficienza la struttura, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale;

- a garantire agli ospiti l'uso di camera od unità alloggio (con non più di 3 letti) dotata di servizi igienici, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;
- a garantire un'alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'autorità sanitaria della quale la comunità deve dotarsi ed esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo;
- a stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civile;
- a garantire prestazioni medico-infermieristiche per gli ospiti, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.;
- ad assicurare agli ospiti le attività socio-culturali e ricreative in raccordo con le risorse esistenti nel territorio e quant'altro necessario per una serena permanenza in comunità;
- ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali;
- a favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l'A.C. e il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno e all'esterno della struttura;
- a predisporre linee programmatiche, unitamente al DSM competente per territorio ed al Servizio sociale professionale del Comune, sull'attività da svolgere annualmente;
- a riferire semestralmente all'Ufficio di Servizio sociale e al D.S.M. sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari e/o con il tutore, sulla prospettiva di possibili soluzioni alternative alla presenza in comunità, nell'interesse del soggetto e del processo di reinserimento sociale;
- a relazionare annualmente all'A.C. sull'attività complessiva svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;
- a tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti: documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario; schede di anamnesi medico-psico-sociale da compilare all'ingresso in comunità e da aggiornare periodicamente.

A nessun titolo l'Ente potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari somme per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

Art. 5

Personale

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'ente si impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio lavoratore o dipendente il seguente personale, garantendone la professionalità:

- a) un operatore sociale responsabile con reperibilità nell'arco delle 24 ore, fornito di titolo di assistente sociale conforme alla normativa vigente, ovvero di diploma d'istruzione di secondo grado con attestato di qualificazione professionale rilasciato da enti abilitati;
- b) due assistenti agli inabili o anziani;
- c) due infermieri professionali con reperibilità notturna, ove l'Azienda U.S.L. non provveda direttamente a fornire le relative prestazioni;
- d) due ausiliari, in relazione alla necessità di riacquisizione delle "abilità quotidiane";
- e) un animatore in convenzione;
- f) altro personale: eventuali operatori per unità e profili in rapporto convenzionale, in relazione alle specifiche attività, anche integrative (specificare) ...

L'Ente dovrà assicurare in rapporto di convenzione la presenza di un assistente sociale ove detto profilo non sia assicurato dal responsabile della comunità, mentre per le funzioni terapeutiche la struttura farà riferimento all'equipe del DSM competente per territorio.

L'Ente si impegna a garantire la presenza con turnazione di almeno una unità nelle ore notturne e del personale necessario nelle giornate festive, la supplenza del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio e la sostituzione di quello che, a concorde giudizio delle parti, dovesse risultare non idoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

L'Ente si impegna inoltre a rispettare per il personale utilizzato i C.C.N.L. di categoria o, in assenza il C.C.N. UNEBA, corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'Ente deve, a richiesta dell'A.C., fornire apposita documentazione.

L'Ente inoltre garantisce la partecipazione del personale ad attività di formazione ed aggiornamento, particolarmente ad iniziative di riqualificazione proposte dall'A.C. in raccordo con il D.S.M. competente per territorio.

Data la natura del servizio l'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla presente convenzione, ai sensi del successivo art. 18; ne consegue che qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'A.C..

Art. 6

Prescrizioni

Il personale utilizzato dall'ente deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'autorità competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni.

L'ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliera degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C..

Art. 7

Fruizione servizio pubblico

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili. L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti mezzo del proprio personale, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'ente.

Art. 8

Assenza per ricovero in ospedale

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, l'ente si impegna a darne tempestiva comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero. L'ente dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero. Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della struttura al suo rientro.

E' facoltà dell'A.C., trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, su proposta del D.S.M. e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione sul caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione all'ospitalità in comunità alloggio.

Art. 9

Continuità del servizio

L'ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.

Art. 10

Volontariato

L'ente, nello svolgimento delle attività, può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari, a supporto dell'attività assistenziale. L'ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari ed obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso. I volontari ed obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari ed obiettori all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati per i quali l'Ente può chiedere il rimborso in aggiunta alle rette come appresso determinate, purché preventivamente autorizzato dall'A.C.

Art. 11

Partecipazione dell'utenza

L'A.C. promuove in raccordo con il D.S.M., incontri con l'ente gestore e i soggetti ospiti ed i loro familiari, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni, le modifiche da apportare al servizio prestato.

L'A.C. indice inoltre riunioni operative con i coordinatori degli enti convenzionati e rappresentanti locali delle associazioni cui gli stessi aderiscono.

Art. 12

Corrispettivo del servizio

L'A.C. corrisponderà all'Ente per ciascun assistito un compenso fisso e una retta giornaliera sulla base di prospetti contabili corredati da fatture, qualora l'Ente sia tenuto, e da idonea documentazione attestante il rispetto dei C.C.L..

L'A.C. si impegna a corrispondere all'Ente una retta mensile pari ad € 2.594,09 così determinata:

- a) un compenso fisso mensile di € 1.853,05 per ogni posto ad essa riservato (per oneri fissi del personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali), da liquidare con cadenza mensile;
- b) una retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza di € 24,70 da liquidare posticipatamente sulla base di prospetti contabili mensili.

Il suddetto importo sarà aggiornato automaticamente entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.

Alla luce del citato Decreto del 31/07/2017 e della circolare dell'Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro del 26/06/2018, il corrispettivo per disabili gravi sarà per il 40% a carico del S.S.N. e per il 60% a Carico dei Comuni, fatta salva la compartecipazione da parte dell'utente prevista dalla disciplina vigente. (il 40% a carico del S.S.N. sarà liquidato solo ad avvenuto accredito delle somme).

Art. 13

Rimborsi

Le contabilità mensili dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredate da fattura ove l'Ente sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A.C.; ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni, trasmette gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede entro giorni 30 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'A.C., sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

Trascorso infruttuosamente il termine sopra riportato, compete all'Ente la liquidazione degli interessi legali sulla somma spettante per il periodo di ritardo nella misura del prime rate maggiorato di 1 punto.

I prospetti contabili possono pervenire all'A.C. a mezzo lettera raccomandata o presentati direttamente all'Ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

Art. 14

Integrazione retta

In relazione alle specifiche prestazioni connesse alla tipologia dell'utenza l'A.C. d'intesa con l'Azienda U.S.L. competente, corrisponde un'integrazione al compenso fisso mensile, in relazione ai maggiori oneri sostenuti per il personale aggiuntivo (sanitario e/o assistenziale) connesso alle suddette prestazioni. Detta integrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, graverà sul Fondo sanitario nei cui confronti l'A.C. provvederà ad esercitare azione di rivalsa. Analoga azione dovrà essere esercitata per il recupero degli oneri afferenti alle prestazioni infermieristiche, ex art. 5, lett. c) della presente convenzione.

Art. 15

Corrispettivi per ospitalità diurna

Per eventuali ospitalità a carattere diurno di soggetti con disagio psichico, disposte dall'A.C. su segnalazione del D.S.M. competente per territorio al fine di consentire la fruizione delle iniziative promosse dalla comunità e un'attività di supporto al nucleo familiare di appartenenza, verrà corrisposto un compenso pari alla retta giornaliera di mantenimento.

Art. 16

Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di anni uno per l'anno 2023.

E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione motivata, entro i tre mesi precedenti la sua scadenza, sentito il parere del D.S.M. competente per territorio, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, previa acquisizione di formale accettazione da parte dell'ente.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'A.C. ha facoltà di disporre la riduzione dell'utenza o per dimissione o per decesso del disabile, ove non sia possibile procedere, da parte dell'A.C., all'inserimento di nuovi soggetti.

Art. 17

Recesso dalla convenzione

L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

Art. 18

Clausola arbitrale

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del comune, un rappresentante dell'ente e da un presidente scelto dalle parti tra pubblici dipendenti inservizio o in quiescenza esperti del settore.

Se la controversia riguarda le modalità d'intervento tecnico-assistenziali il ruolo del presidente sarà rivestito da un operatore qualificato del D.S.M..

Art. 19

Validità convenzione

La validità della presente convenzione resta subordinata per l'A.C. all'approvazione dell'apposito atto deliberativo da parte dell'organo tutorio o alla sua esecutività, per l'Ente sin dalla sua sottoscrizione.

Rimane obbligo per l'Ente convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione:

- dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da parte del legale rappresentante e dei componenti il consiglio di amministrazione della soc. coop. per l'antimafia;
- il decreto assessoriale di iscrizione all'albo regionale sezione inabili tipologia comunità alloggio in applicazione dell'art. 26, legge regionale n. 22/86;
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio e curriculum professionale.

Art. 20

Registrazione convenzione

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente gestore, se dovute.

Art. 21

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del c.c..

Art. 22

Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Caltagirone.

Per il Comune di Scordia:

Per l'Ente:
